

STATUTO

ISACPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE VIRGILIO 99

Numero REA: TA - 175949

Codice fiscale: 02873440735

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

Le parti costituite riconfermano, sotto la propria responsabilità, i numeri di codice fiscale innanzi dichiarati.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti. Queste da me interpellate mi hanno dichiarato che il contenuto dell'atto è conforme alla loro volontà e l'hanno sottoscritto assieme a me Notaio.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato di mio pugno da me Notaio in tre fogli pagine otto e parte della presente nona, essendo le ore sedici e trenta minuti (h.16,30)

F.to Donato Salfi

F.to Fiorella Monteduro

F.to Anna Cosima Fattizzo

F.to Emanuela Arcaleni

F.to Nando De Vecchis

F.to Daniela Alessandri

F.to Massimiliano Salfi

F.to Maria Di Giorgio

F.to Maria Anna Murgo

F.to Adriano Pischetola notaio - Sigillo

ALLEGATO 'A'

S T A T U T O S O C I A L E

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"ISACPRO Società cooperativa sociale"**.

La società sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo negli appositi albi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

La Società ha sede legale nel Comune di **Taranto** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e

l'istituzione, la modificazione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art.2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 4

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A) dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, e delle persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone portatrici di handicaps, psichici e/o fisici, attuando in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità d'occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche sociali e professionali.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto a loro agisce. In relazione a ciò, la cooperativa può svolgere e gestire stabilmente, sia in proprio, che per conto di terzi e senza finalità speculative le attività di ricerca, di progettazione, formazione e di promozione nei seguenti ambiti:

- a. psico-educativo;
- b. sociale;
- c. attività artistiche;
- e. ludico;
- f. sportivo;
- g. culturale;
- h. sanitario.

A solo titolo esemplificativo la cooperativa può organizzare in proprio, per conto di altri o in collaborazione con altri, ed anche attraverso contratti specifici seguenti iniziative:

A. FORMAZIONE E PROGETTAZIONE

Corsi di aggiornamento, anche online, per insegnanti, personale scolastico, psicologi, operatori socio-sanitari, corsi di formazione per genitori, corsi educazionali per giovani e bambini, corsi di formazione per personale aziendale, corsi di specializzazione in psicoterapia, corsi per psicologi, educatori, corsi in ambito psico-sociosanitario, corsi universitari, master, stages, tirocini, periodi di studio e di scambio cultura di fuori dell'ambito nazionale, con particolare attenzione alle attività finalizzate alla crescita dei giovani professionisti, partecipazione a progetti europei come Ente promotore e anche come partner di altri Enti.

B. RICERCA

Ideazione, programmazione, attuazione ed elaborazione dati d'indagini, studi e ricerche sperimentali, ricerche sul campo, nonché partecipazione al finanziamento di ricerche svolte, promozione di studi e ricerche anche mediante l'istituzione di borse di studio e promozione di campagne per la raccolta di

fondi finalizzati alla ricerca.

C. INIZIATIVE EDITORIALI

Promozione, ideazione, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, quali: riviste, dispense, volumi, strumenti di indagine e di interventi professionali, audiovisivi e software.

D. SERVIZI

La società si propone come struttura di servizi quali:

consulenza in ambito psico-socio-educativo, organizzazione di interventi o servizi psico-educazionali, riabilitativi per gli adulti, per l'età evolutiva e per persone con handicaps o disturbi dell'apprendimento, iniziative di assistenza, di recupero e formazione per persone svantaggiate o in stato di bisogno.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività amministrativa connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque direttamente o indirettamente attinenti al medesimo, e, ai sensi dell'art.2521 2° comma c.c., potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente e secondo contingente opportunità la propria attività con quella d'altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è ripartito in quote del valore nominale non inferiore ad

Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2464, quinto comma, c.c.

SOCI - QUOTE

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2522 del Codice Civile.

Art. 7

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della legge 381/91.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed

amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Potranno essere ammessi a far parte della Cooperativa anche soci sovventori, nei limiti stabiliti dalla legge.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
- d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali.

Soggetti diversi dalla persona fisica devono indicare la denominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, ed allegare le deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 9

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art.2528 del Codice Civile.

Art. 10

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 del codice civile.

Art. 11

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma, ove applicabile, dell'art.2468, 4° comma, c.c.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare entro sessanta giorni se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art.2532 del Codice Civile.

Art. 13

L'esclusione sarà deliberata dagli amministratori nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile, e può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'art.2531 c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.

Art. 14

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

In caso di decesso, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito dall'organo amministratore.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione della società, invece, subentrano nella partecipazione del socio defunto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 16

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art.2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art.2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17

Le assemblee sono convocate ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione agli indirizzi di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Nel detto avviso può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere

riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante teleconferenza o vi-deoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli even-tuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in te-leconferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-zione;

- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in teleconferenza o videoconferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi telecollegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'organo amministrativo nonché il

Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni o, qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta e purché sia iscritto da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento essa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 20

L'assemblea è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno

dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci partecipanti;

ed in ogni caso delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Quando però si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sull'approvazione del regolamento interno, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti totali.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri scelti tra i soci e nominati dall'assemblea.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci, in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica a tempo determinato o indeterminato, secondo quanto stabilisce l'assemblea che li nomina, e sono rieleggibili.

L'assemblea anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sempre entro il limite previsto dal presente statuto, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 23

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27

L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Qualora l'organo amministrativo sia un Consiglio di Amministrazione, dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 28

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art. 29

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente nonché all'Amministratore Unico o all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegate, è attribuita la rappresentanza legale della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti

e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25 (venticinque) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e

conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

Art. 32

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33

E' fatto divieto, ai sensi dell'art.2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci operatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art. 34

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla

redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni o, qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art.2545 sexies c.c. dovranno essere riportati separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

RISTORNI

Art. 35

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art.2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale gratuito delle rispettive quote capitale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o

i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio in riferimento alla sede della società.

Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Art. 37

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art.2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 38

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale.

Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n.381/91, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della detta ultima legge n.381/91.

Art. 39

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti

disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.

F.to Donato Salfi

F.to Fiorella Monteduro

F.to Anna Cosima Fattizzo

F.to Emanuela Arcaleni

F.to Nando De Vecchis

F.to Daniela Alessandri

F.to Massimiliano Salfi

F.to Maria Di Giorgio

F.to Maria Anna Murgo

F.to Adriano Pischetola notaio - Sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1,2 e 3 del del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente dall'imposta di bollo.
Perugia, il giorno 29.11.2011